

VERBALE D'ACCORDO
CONTRATTO DI SOLIDARIETA' A SENSI DELL'ART. 1 LEGGE 863/84, L. 236/93
L. 608/96, D.M. 10.07.2009 n. 46448 D.L n. 1 luglio 2009
N. 78, convertito in L. n. 102 del 3 agosto 2009

Il giorno 07 febbraio 2013 presso la segreteria nazionale FISASCAT-CISL in Roma via Livorno 7

Tra

La Edif Spa rappresentata da Umbertina Verdicchio legale rappresentante, Corrado Nardi responsabile risorse umane, Carlo Gambaccini consulente del lavoro

E

Filcams-Cgil, segreteria nazionale in persona del Sig. Pagaria Sandro;
Fisascat-Cisl segreteria nazionale in persona della Sig. Alfredo Magnifico;
Uiltucs-Uil segreteria nazionale in persona del Sig. Proietti Paolo;

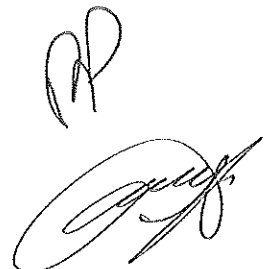
si è svolto un incontro relativo alla procedura di riduzione collettiva di personale attivata dall'azienda, ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 24 della legge 223/91 per le filiali di Corridonia, Corropoli, Ancona, Ascoli Piceno, San Giovanni Teatino, Cesena, Pesaro, Riccione, Terni, Spoleto, L'Aquila, in forza della comunicazione del 22 gennaio 2013 che qui si intende integralmente riportata.

Premesso che

- nel contesto di complessiva difficoltà aziendale tutte le filiali della Edif Spa hanno registrato nel corso del 2011 e 2012 una drastica riduzione delle vendite rispettivamente pari al 20% e 30% rispetto al 2010.
- nel mese di gennaio 2013 il calo delle vendite presso le filiali Edif Spa è ulteriormente in regressione rispetto al 2012.
- devono essere, urgentemente, adottate soluzioni che consentano di ristabilire in breve tempo l'equilibrio economico e finanziario delle filiali necessario per ricreare basi solide per il futuro.
- è determinante in questa fase far fronte alla costante riduzione dei volumi di vendita e fatturato con il rigoroso contenimento dei costi, nell'ambito dei quali il costo del lavoro dovrà essere ricondotto a livelli coerenti con l'andamento dei ricavi.
- allo scopo la società tramite lettera del 22 gennaio 2013 ha attivato la procedura di riduzione collettiva del personale ex art. 24 e 4 della Legge 223/91, per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità di n. 56 dipendenti delle filiali di Corridonia, Corropoli, Ancona, Ascoli Piceno, San Giovanni Teatino, Cesena, Pesaro, Riccione, Terni, Spoleto e L'Aquila.
- le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società e dopo approfondita analisi dei possibili ammortizzatori sociali attivabili per contenere al massimo gli effetti negativi sul piano occupazionale e sociale, chiedono di annullare totalmente la quantificazione degli esuberi facendo ricorso al contratto di solidarietà;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

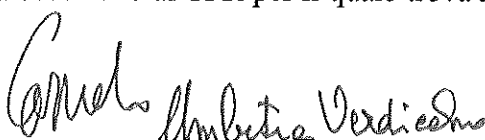
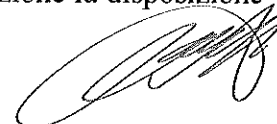
1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;



2. al fine di riassorbire gli esuberi, quantificati inizialmente in 56 full time, dopo attenta e approfondita analisi e discussione vengono quantificati definitivamente in n. 50 full time, evitando, pertanto, di procedere al loro licenziamento collettivo, le parti concordano di fare ricorso ad un contratto di solidarietà difensivo, ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. l'azienda considererà eventuali richieste di trasferimento individuali dei lavoratori in altre filiali in cui sussistano espresse esigenze tecniche, organizzative e produttive;
4. a far data dall'11 febbraio 2013 e per un periodo di 24 mesi (dall'11 febbraio 2013 al 10 febbraio 2015) si farà ricorso al contratto di solidarietà ex di D.L. 726/1984 convertito in L.n. 863/84 e L. n. 608/96 art. 6 comma 4, del D.L. 1/7/2009 n. 78 art. 1 comma 6, convertito in L. 102 del 3/8/2009 nonché dal D.M. 10/7/2009 n. 46448 e lettera circolare min. lav. 3558 del 8/2/2010, con una riduzione di orario corrispondente a 50 full time equivalenti complessivi che coinvolgerà n. 250 lavoratori;
5. la riduzione dell'orario interesserà n. 250 lavoratori full time. L'elenco nominativo di tutti i lavoratori interessati dalla solidarietà, individuati secondo il criterio delle esigenze tecniche, organizzative e produttive con l'indicazione della data di assunzione, della relativa qualifica è riportato nel prospetto allegato al presente accordo, che costituisce parte integrante (Allegato n. 1);
6. ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 del D.M. 10/7/2009 n. 46448, la riduzione dell'orario per i lavoratori coinvolti in solidarietà sarà parametrata su base settimanale, come da tabella in seguito riportata dell'orario individuale settimanale (equivalente al rapporto tra organico in esubero 50 full time ed organico coinvolto dalla solidarietà 250 full time);

ORARIO CONTRATTUALE	40
NUMERO LAVORATORI COINVOLTI	250
RIDUZIONE LAVORATORI AL 20%	250
ORARIO SETTIMANALE PERSONALE COINVOLTO SENZA CDS	10.000 ore
RIDUZIONE SETTIMANALE PERSONALE COINVOLTO	2.000 ore
RIDUZIONE PERCENTUALE MASSIMA 20% EQUIVALENTE	50 full time

7. la riduzione dell'orario settimanale sopra indicata sarà attivata in relazione ad ogni singolo lavoratore tramite riduzione articolata su base settimanale a giorni interi di sospensione o con riduzione oraria giornaliera di ore non lavorate per contratto di solidarietà;
8. la programmazione aziendale della solidarietà, definita di norma mensilmente, potrà subire variazioni per inderogabili necessità operative e/o produttive, con adeguato preavviso al personale interessato, pari ad almeno, di norma, a 48 ore.
9. per esigenze di maggior lavoro ed al verificarsi di un trend positivo delle vendite, sarà valutata con le OO.SS. la possibilità di rivedere al ribasso la percentuale di riduzione oraria rispetto a quella concordata con il presente accordo di solidarietà.
10. La società potrà, ai sensi di quanto previsto dal D.M. del 20/7/2009 n. 46448, avvalersi di prestazioni di lavoro straordinario nei casi di comprovata necessità purché concordati preventivamente tra le parti sottoscriventi la presente intesa;
11. attualmente ai dipendenti della società si applica il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi vigente che prevede un orario settimanale di 40 ore per i lavoratori a tempo pieno, per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì;
12. la retribuzione e tutti gli istituti contrattuali saranno riproporzionati all'effettiva prestazione, con la sola eccezione di TFR per il quale trova applicazione la disposizione

di cui all'art. 1, comma 3° della Legge 29/5/82 n. 297 e l'art. 1, comma 5°, Legge n. 863 del 19/12/84;

13. la società si farà carico di presentare l'istanza agli enti competenti per le pratiche di autorizzazione e per le altre incombenze burocratiche;
14. l'azienda anticiperà ai lavoratori interessati alla solidarietà, alle normali scadenze di paga, il trattamento economico che per legge è posto a carico dall'ente previdenziale;
15. su richiesta di una delle parti avverranno incontri, sia a livello nazionale che territoriale, per verificare l'andamento del mercato nonché le modalità applicative del presente Contratto di Solidarietà;
16. le parti attiveranno incontri a livello di punti vendita, con cadenza trimestrale, al fine di verificare che i sacrifici derivanti dall'applicazione del presente ammortizzatore, a tutti i lavoratori interessati, siano equamente ridistribuiti, con lo scopo anche di salvaguardare i livelli di produttività, di qualità e servizio alla clientela e monitorare le modalità operative di applicazione del presente accordo.
17. le parti concordano fin d'ora di effettuare un incontro nazionale entro e non oltre il 10 febbraio 2014, in corrispondenza della scadenza dei primi 12 mesi, al fine di verificare la possibilità di interruzione del Contratto di Solidarietà qualora il mutarsi dell'attuale mercato lo consenta.
18. i lavoratori apprendisti (n. 9) e lavoratori part time (n.7 unità – 20, 24 e 25 ore settimanali) sono esclusi dall'applicazione della solidarietà.
19. con la sottoscrizione del presente verbale si considera esaustivamente esperita la procedura di cui all'4 della legge 223/191, a tutti i fini di legge;

Allegato n. 1 (elenco nominativo di tutti i lavoratori interessati al contratto di solidarietà)

Allegato n. 2 (schema di verifica di congruità)

Letto, confermato e sottoscritto

Edif Spa

Umbertina Verdicchio (legale rappresentante)

Corrado Nardi (responsabile risorse umane)

Carlo Gambaccini (consulente del lavoro)

Filcams-Cgil Pagaria Sandro

Fisascat-Cisl Alfredo Magnifico

Uiltucs-Uil Proietti Paolo

